Comune di MATELICA

Provincia di MACERATA

ORDINANZA SINDACALE N° 17 DI PROT. N. 7407

IL SINDACO

Premesso che.

Con propria precedente Ordinanza n° 159 del 17/12/2018 a seguito di specifica denuncia di malattia infettiva degli animali (Mod.1 sez. A) del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASUR Marche Area Vasta 3 con la quale si segnalava la presenza di capi sospetti infetti da Tubercolosi bovina con conseguente revoca della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da TBC in Loc. Crinacci di Matelica nell'allevamento di proprietà di Polidori Giovanni IT024MC371, questa Autorità ha provveduto ad ordinare al Sig. Polidori Giovanni residente a Matelica in Via DE Gasperi 129, titolare dell'allevamento bovino sopra richiamato le prescrizioni in essa contenute qui integralmente richiamate;

Considerato che successivi accertamenti di Laboratorio eseguiti su campioni del bovino abbattuto hanno confermato la presenza di infezione Tubercolare da M. Bovis in Allevamento;

Considerato che i provvedimenti restrittivi a carico dell'Azienda sono venuti a cessare con l'esecuzione della 2° prova con esito favorevole, come previsto dal punto 14 della sopracitata Ordinanza;

Con la nota dello stesso settore dell'ASUR Marche Area Vasta 3 Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario U.O. Sanità Animale a firma del Dirigente del 18.5.2019 di prot. n. 53575 , viene comunicata l'estinzione del focolaio di malattia infettiva Tubercolosi bovina (Mod.1 sez. B) senza restituzione della qualifica sanitaria e conseguente divieto di movimentazione in uscita di animali da vita, riguardante l'allevamento bovino Cod. IT024MC371 del Sig. Polidori Giovanni sito sul territorio di questo Comune.

Rilevato, pertanto alla luce di tali fatti, necessario procedere alla revoca della precedente Ordinanza n°159 del 17/12/2018;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R 8/ 2/1954 n. 320;

Vista la Legge 9 giugno 1964 n.615 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 28/06/93 n. 323;

Visto il D.M. 15/12/95 n. 592;

Visto il D.P.G.R. n° 298 della Regione Marche, del 20/12/2006;

Visto il D.P.G.R. n°156/2013

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 28/5/2015 e s. m. i.

ORDINA

- Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2- Di revocare per le casuali in premessa meglio specificate e qui integralmente richiamate la propria Ordinanza n° 159 del 17/12/2018 , relativa alla segnalazione di capi infetti da Tubercolosi bovina nell'allevamento del Sig Polidori Giovanni , **fatta eccezione per il punto relativo al divieto di movimentazione in uscita di animali da vita che persiste** fino alla riacquisizione della qualifica sanitaria e per il punto relativo all' obbligo di stoccaggio del letame per almeno cinque mesi dalla eliminazione dell'ultimo capo infetto.

3-L' ufficio Veterinario dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3, provvedera' alla restituzione della qualifica Sanitaria di allevamento Ufficialmente Indenne da Tubercolosi bovina, una volta effettuate due ulteriori prove della tubercolina con esito favorevole, di cui la prima eseguita a distanza di 6 mesi dal risanamento dell' Azienda IT024MC371, la seconda eseguita dopo ulteriori sei mesi, come previsto dal D.P.R. n° 298 della Regione Marche

del 20/12/2006.

4- Che copia del presente atto sia notificato a Polidori Giovanni . residente a Matelica in Via De Gasperi 129

5- Che copia del presente atto sia affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.;

6-Che copia del presente atto venga inviata all'ASUR MARCHE Area Vasta 3 Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario U.O. Sanità Animale.;

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'Art. 7 e ss, della Legge 241190 e ss.mm ed integrazioni, è il dr. Giampiero Piras, Responsabile del settore Affari Istituzionali del Comune di Matelica, ufficio presso il quale sono depositati gli atti relativi consultabili dal lunedì al venerdi' dalle ore 8.30 alle ore 13.00. modificata dalla Legge n° 205 del 21/7/2000), si potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso

A norma dell' Art. 3 comma 4 della Legge n° 241 del 07/8/1990, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge n° 1034 del 06/12/1971 (come di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, al TAR per le Marche, con sede in Ancona, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica del presente atto (DPR n° 1199 del 24/11/1971).

Della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza sono incaricati la Polizia Urbana del Comune, gli agenti tutti della Forza Pubblica e i Servizi Veterinari dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta, 3 Macerata.

Matelica li, 20/5/2019

CITTÀ DI MATELICA PROV. MACERATA

IL SINDACO

(Dott. Alessandro Delpriori)